

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3033

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRETTI, COLAJANNI, DI BENEDETTO, PELLEGRINO,
SPECIALE, TUCCARI**

Presentata il 3 febbraio 1971

Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGGHI! — A distanza di tre anni dall'evento sismico che distrusse interi paesi della Sicilia occidentale, si deve ancora constatare che nessuna abitazione è stata ricostruita e che le stesse opere di urbanizzazione delle nuove aree edificabili sono tuttora in corso di appalto.

Dopo questi tre anni trascorsi in gran parte per elaborare ed approvare i piani urbanistici ed ottenere i primi decreti di occupazione e di espropriazione delle aree da lotizzare solo una parte dei contributi sono stati corrisposti ai proprietari degli immobili danneggiati. Nessun contributo è stato corrisposto invece ai proprietari di immobili distrutti non potendo essi presentare il progetto del nuovo alloggio, per il quale è necessario l'assegnazione del lotto fabbricabile.

Sugli stessi immobili di possibile riparazione ricadenti nella parte del paese da non trasferire resta l'incertezza della riattivazione fino a quando non sarà elaborato ed approvato il piano di risanamento che ne potrebbe prevedere anche la loro completa de-

molizione ed il trasferimento in altra parte della zona urbana.

Permangono, dopo tre anni, anche tutte le difficoltà per la ripresa di ogni forma di attività economica non avendo avuto attuazione il disposto dell'articolo 59 della legge n. 241, né le opere di trasformazione contenute nei piani zonalі affidati all'ESA e già finanziati.

Soltanto l'operosità e lo spirito di sacrificio delle popolazioni rurali costrette a vivere nelle baracche, hanno impedito il completo spopolamento della Valle del Belice.

Alla luce di queste sintetiche constatazioni appare evidente la necessità di provvedere all'accelerazione di tutto il processo di ricostruzione, rimuovendo le cause che ritardano l'assegnazione delle aree fabbricabili, la corresponsione del contributo e della indennità di espropriazione specialmente quando il beneficiario è un piccolo proprietario contadino. A questo fine si propone che la documentazione da esibire per ottenere l'indennità di esproprio sia limitata alla presenta-

zione del solo certificato catastale o di un atto notorio.

Inoltre è assolutamente necessario aumentare il contributo previsto dall'articolo 2 della legge n. 21 del 5 febbraio 1970. Infatti in questi tre anni si sono verificati aumenti medi del 25 per cento sui materiali da costruzione e sul manufatto. La stessa Gescal prevede, per alloggi monofamiliari, la spesa di 12 milioni.

Nel progetto di legge si prevede la proroga di tutte le scadenze dei benefici di cui godono i comuni terremotati. Si prevede inoltre per un criterio di equità che tali benefici siano estesi ad altri due comuni: Corleone della provincia di Palermo e Campobello di Mazara della provincia di Trapani.

I due suddetti comuni pur essendo soggetti a parziale trasferimento non sono stati inclusi nei provvedimenti precedenti perché il numero delle abitazioni distrutte non raggiungeva il cinquanta per cento del totale degli alloggi. Non si ritiene che questo criterio possa essere applicato alla lettera, per quei comuni che hanno subito danni rilevanti e la cui popolazione vive, sia pure in parte, in

baracche. Occorre valutare non soltanto le conseguenze del terremoto sull'edilizia ma anche le distruzioni e i dissesti del territorio (a Corleone, ad esempio, il terremoto ha causato una frana ai margini del paese) e soprattutto il dissesto delle attività economiche che ne sono derivate.

Nei due paesi sopra citati, dopo il terremoto, è aumentata l'emigrazione la percentuale dei fallimenti, la chiusura degli esercizi commerciali, ecc. Il progetto di legge comprende anche un articolo col quale si dispone il trasferimento al demanio dei comuni, del percorso della linea ferroviaria Palermo-Piana degli Albanesi-Poggioreale-Salaparuta (Valle del Belice), mai utilizzata dall'amministrazione ferroviaria. Si tratta di un'opera costruita attorno al 1920-1930, le cui rotaie furono divelte dal fascismo e portate in Africa Orientale.

Gli stessi fabbricati delle stazioni sono ormai cadenti. Dotare il demanio dei comuni di questi impianti o di quanto resta di quest'opera, significa mettere a disposizione della popolazione rurale un tracciato stradale utile, e, ripristinandoli, degli edifici da adibire a scuole rurali o ad altra destinazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono prorogati al 31 dicembre 1975, i termini di scadenza delle provvidenze contenute nella legge 5 febbraio 1970, n. 21, e precisamente negli articoli:

11 a favore dei lavoratori autonomi;

23 inerenti ai contributi da corrispondere ai comuni per le spese da loro sostenute per i servizi pubblici attinenti le zone occupate dai baraccamenti, in misura pari annualmente a quella sostenuta per il 1970;

26 inerente l'esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali per imposte dirette ed indirette a qualsiasi titolo dovuti;

42 inerente i contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni nella misura di 600 milioni all'anno, da iscrivere negli esercizi finanziari dal 1971 al 1975 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 2.

Sono ammessi a godere dei benefici di cui al precedente articolo 1 anche i comuni di Corleone e Campobello di Mazara a decorrere dal 1° gennaio 1971.

ART. 3.

I limiti dei contributi di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, previsti nell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a 9 e 10 milioni.

ART. 4.

Per gli anni 1971 e 1972 sono ripristinati i provvedimenti di cui all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 241.

ART. 5.

Al fine di ottenere l'indennizzo di espropriazione sia delle aree ove sorgono le baracche sia per quelle necessarie ai nuovi centri abitati in conformità dei vincoli dei piani regolatori e dei piani di risanamento, è richiesto il solo certificato catastale o un atto no-

torio. Ogni altro eventuale documento richiesto dovrà essere procurato a cura e spese dell'Ispettorato per la ricostruzione.

ART. 6.

Per l'esame delle perizie dei danni subiti e dei progetti per la riparazione o ricostruzione degli immobili si riuniranno su richiesta del sindaco periodicamente e congiuntamente nella sede del comune rispettivo, il sindaco, il rappresentante del genio civile e dell'Ispettorato per la ricostruzione.

ART. 7.

Per l'attuazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, redatti dall'Ispettorato per la ricostruzione, è stanziata una prima somma pari a lire 15 miliardi suddivisa in 5 annualità di 3 miliardi ciascuna a decorrere dal 1971. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Sono trasferite dal demanio dello Stato a quello comunale l'area e relative attrezzature inerenti la ex sede ferroviaria a scartamento ridotto tra Palermo e Salaparuta.

ART. 9.

I fondi GESCAL di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, saranno distribuiti ai soli comuni parzialmente o totalmente distrutti secondo l'entità dei danni subiti ed il numero degli abitanti.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si fa fronte per 3 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.